## Sinossi

## Revisione parziale LSE

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE)	
	Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,	
	visto l'art. 84 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del,	
	decide:	
	I.	
	L'atto normativo "Legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (LSE; Legge sullo sviluppo economico)" CSC <u>932.100</u> (stato 1 gennaio 2016) è modificato come segue:	
Art. 4 Contributi e prestiti		
<sup>1</sup> Fatte salve disposizioni divergenti, contributi e prestiti conformemente alla presente legge ammontano al massimo al 25 per cento delle spese computabili.		
<sup>2</sup> I limiti massimi per contributi e prestiti stabiliti nella presente legge possono essere raddoppiati se si tratta di un progetto:		
a) che porta un importante beneficio all'economia; o		
b) che concerne l'infrastruttura di sviluppo centrale di un comune o di una zona che si estende su più comuni, la quale contribuisce comprovatamente al mantenimento dell'insediamento decentralizzato oppure rafforza i centri regionali.		

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<sup>3</sup> I contributi e i prestiti vengono versati quale finanziamento complementare una tantum, ad eccezione di quelli versati conformemente agli articoli 13, 14, 15, 17, 24 e 25.	<sup>3</sup> I contributi e i prestiti vengono versati quale finanziamento complementare una tantum, ad eccezione di quelli versati conformemente agli articoli 13, 14, 15, 17, 24 e 25 articoli 13, 14, 15, 17b, 24 e 25.	A causa delle integrazioni seguenti nell'art. 17, questo riferimento deve essere adeguato.
<sup>4</sup> I prestiti vengono concessi per una durata massima di 15 anni.		
Art. 16 Sviluppo regionale	Art. 16 Sviluppo regionaleProgetti di sviluppo della piazza economica	
<sup>1</sup> Il Cantone può promuovere progetti di comuni e altri enti per lo sviluppo regionale, in particolare per il rafforzamento di centri regionali.	<sup>1</sup> Il Cantone può promuovere progetti di comuni-, <b>regioni</b> e altri enti per lo sviluppo <del>regionaledella piazza economica</del> , in particolare per il rafforzamento di centri regionali.	Le regioni vengono introdotte quali enti responsabili per lo sviluppo della piazza economica siccome le nuove disposizioni degli articoli 17-17b assegnano alle regioni dei compiti nel quadro dello sviluppo regionale. Per completezza viene perciò stabilito a titolo di novità che anche i progetti che vengono avviati e sostenuti dalle regioni possono essere promossi.
<sup>2</sup> Esso può promuovere progetti propri che migliorano le condizioni quadro per lo sviluppo economico sul suo territorio.		
Art. 17 Enti responsabili regionali	Art. 17 Enti responsabili Sviluppo regionale regionali 1. Organizzazione	
<sup>1</sup> Il Cantone può sostenere enti responsabili regionali nell'attuazione di misure volte al sostegno dell'economia.	1 Il Cantone <del>può sostenere enti responsabili regionali nell'attuazione di misure volte al sostegno dell'economia gestisce cinque uffici per lo sviluppo regionale decentralizzati.</del>	La proposta prevede cinque uffici per lo sviluppo regiona- le decentralizzati, diretti e gestiti dal Cantone. Questi uffici sono annessi direttamente al servizio specializzato per lo sviluppo regionale presso l'Ufficio dell'economia e del turismo.

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<sup>2</sup> Negli uffici per lo sviluppo regionale lavora almeno una persona con un volume d'impiego pari all'80 per cento. Essi svolgono in particolare i seguenti compiti:	L'esercizio professionale di un ufficio per lo sviluppo regionale richiede un volume di occupazione di una persona di almeno l'80 per cento. In questo modo la struttura può soddisfare le esigenze dei fornitori di prestazioni, delle regioni e del Cantone. Se necessario e se l'esercizio lo permette, un ufficio per lo sviluppo regionale può essere occupato con una persona all'80 per cento e una al 20 per cento.
	a) avvio, attuazione, coordinamento e accompagnamento di progetti, programmi e iniziative nella regione sulla base di strategie regionali di sviluppo della piazza economica;	Le attività degli uffici per lo sviluppo regionale si basano principalmente sulle strategie regionali di sviluppo della piazza economica. Altri lavori supplementari sono in linea di principio possibili, sebbene anche a questo proposito venga presupposto uno stretto legame con i punti chiave sovraordinati.
	b) sostegno delle regioni nell'elaborazione e nello sviluppo di strategie regionali di sviluppo della piazza economica;	Gli uffici per lo sviluppo regionale coordinano il processo relativo all'Agenda 2030 nelle singole regioni. A questo scopo vanno coinvolti gli attori importanti della regione.
	Art. 17a 2. Regioni	
	<sup>1</sup> La regione sviluppa e approva strategie regionali di sviluppo della piazza economica.	Secondo il piano, per ogni regione occorre elaborare una strategia regionale di sviluppo della piazza economica separata.

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<sup>2</sup> Essa istituisce e finanzia un organo strategico di accompagnamento che la sostiene nell'elaborazione di strategie regionali di sviluppo della piazza economica e fornisce consulenza riguardo a questioni inerenti lo sviluppo regionale.	Per ogni regione viene costituito e gestito un organo strategico di accompagnamento. In questo modo viene garantito il coinvolgimento degli attori regionali importanti dell'economia nel processo di sviluppo della strategia e nella pianificazione delle misure.
	Art. 17b 3. Promozione	
	<sup>1</sup> Il Cantone può versare contributi fino al 50 per cento per studi e piani per l'attuazione di strategie regionali di sviluppo della piazza economica.	Nell'ambito di studi e piani che possono essere promossi nel quadro della nuova politica regionale della Confederazione (NPR) i responsabili di progetto beneficiano già oggi di contributi fino al 50 per cento. Questi sono tuttavia composti da un contributo federale e da uno cantonale pari al massimo al 25 per cento ciascuno. Con la revisione del presente articolo viene creata la base affinché il Cantone possa promuovere con contributi pari al massimo al 50 per cento anche progetti non conformi alla NPR, ma comunque previsti dalla strategia regionale di sviluppo della piazza economica.
	<sup>2</sup> Ai costi per l'organo strategico di accompagnamento il Cantone concede un contributo del 50 per cento. Il Governo può stabilire un importo massimo.	Secondo il piano, le aliquote giornaliere per collaboratori a titolo accessorio vengono stabilite ad al massimo 300 franchi. Il contributo cantonale ammonta al 50 per cento di questi costi, tuttavia fino a una somma massima pari a 10 000 franchi all'anno per regione. Nel caso di un organo composto da 10 persone, ciò corrisponde a oltre 6 giorni di lavoro per membro. L'indennizzo delle spese dei membri dell'organo strategico di accompagnamento deve essere sostenuto dalla rispettiva regione.

Diritto vigente	Copia di Working Version	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
	II.	
	Nessuna modifica in altri atti normativi.	
	ш.	
	Nessuna abrogazione di altri atti normativi.	
	IV.	
	La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.  Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.	